

REGOLAMENTO DEL CONVITTO ANNESSO ALL'I.I.S. "U. FOLLADOR" - "A. DE ROSSI"

INDICE

- RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 1
- NATURA E FINALITA' DEL CONVITTO ANNESSO	pag. 1
- ORGANIZZAZIONE E ADEMPIMENTI	pag. 2
- STRUTTURE	pag. 4
- PIANO DELLE ATTIVITA'	pag. 4
- NORME DI COMPORTAMENTO	pag. 6
- REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (rinvio)	pag. 7
- ALLEGATI	pag. 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

VISTO

Il R.D. 1 settembre 1925 n. 2009 e successive modificazioni e integrazioni;

la L. 15 giugno 1931 n. 889

il D.P.R. maggio 1969, n. 1314

il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni e integrazioni

Il Consiglio di Istituto emana il presente regolamento.

CAPO I

NATURA E FINALITA' DEL CONVITTO ANNESSO ALL'I.I.S. "U. FOLLADOR" - "A. DE ROSSI" DI FALCADE (d'ora in poi "convitto")

Art. 1 – Premessa

Il convitto di Falcade (BL) è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 1969, n. 1314 come *convitto annesso all'Istituto professionale alberghiero di Falcade*, formando con lo stesso un unico organismo amministrativo (art. 2).

In applicazione del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, art. 203, comma 12 si è estesa l'ammissione al convitto anche a "*studenti provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono annessi*" con il vincolo dell'invarianza dell'organico.

A norma dello stesso articolo (comma 2), il convitto ha personalità giuridica pubblica. L'amministrazione è affidata al Consiglio di Istituto della scuola di riferimento (comma 12).

Il convitto è nato originariamente per dotare *l'Istituto professionale alberghiero di Falcade* di una struttura residenziale in grado di ospitare alunni provenienti da località lontane o mal collegate che, in caso contrario, avrebbero avuto non poche difficoltà a frequentare il tipo di scuola prescelto.

La funzione residenziale era in origine e continua ad essere prevalente, tenuto conto della complessa organizzazione (camere, mensa, guardaroba, infermeria, ecc.) di cui deve dotarsi l'Istituzione.

Nel corso del tempo è stato avviato, anche sul piano normativo, un processo di integrazione tra la funzione didattica – svolta dall'Istituzione scolastica – e il ruolo educativo affidato all'attività del convitto, al fine di garantire agli allievi un processo formativo che si inquadra tra il momento più propriamente didattico, curato dagli insegnanti, e quello più propriamente educativo, affidato agli educatori.

Il convitto si configura quindi anche come sussidio educativo, formativo e scolastico, ospitando gli allievi in possesso dei requisiti richiesti, promuovendo la loro crescita umana, civile, culturale e di socializzazione, integrando l'attività e le funzioni dell'Istituto.

Va evidenziato che non sono presenti nel convitto figure professionali finalizzate all'esercizio di funzioni terapeutiche che eccedano piccoli interventi sanitari e/o che richiedano somministrazioni terapeutiche h 24, di recupero e/o di reinserimento sociale di soggetti affetti da patologie che richiedano interventi specialistici, da dipendenze o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, funzioni che, in ogni caso, non rientrano tra quelle attribuite dalla legge ai convitti annessi.

Art. 2 - Rapporto convitto – I.I.S. “U. Follador” – “A. De Rossi”

In ogni momento della vita convittuale il convittore (semiconvittore) conserva lo status di studente dell'I.I.S. “U. Follador – A. De Rossi” con tutti gli effetti che ne derivano.

Convitto e istituzione scolastica cooperano integrando i rispettivi ambiti di competenza, instaurando un sistema di comunicazione trasparente delle informazioni e condividendo gli obiettivi educativi, formativi e scolastici da perseguire.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E ADEMPIMENTI

Sezione I - ISCRIZIONE AL CONVITTO

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione iniziale

Il Convitto è l'istituzione che assicura il carattere residenziale dei corsi di studio agli studenti dell'I.I.S. “U. Follador” - “A. De Rossi” in qualità di convittori o semiconvittori

Possono usufruire del servizio tutti gli studenti dell'Istituto, che ne facciano richiesta entro i termini previsti dalla legge, indipendentemente dalla classe frequentata purché in possesso dei requisiti richiesti.

In considerazione della prolungata permanenza da parte dei ragazzi che usufruiscono di tale servizio anche durante le ore notturne e nel fine settimana, vengono richiesti come requisiti necessari: la sana e robusta costituzione fisica, la regolarità delle vaccinazioni prescritte per legge, l'immunità da malattie contagiose e l'attitudine psicofisica alla vita nella comunità convittuale.

La famiglia è tenuta a fornire notizie circa la situazione scolastica, sanitaria, personale dell'aspirante convittore/trice, l'ambiente di provenienza, le condizioni familiari ed ogni altro elemento utile a consentire una appropriata valutazione della possibilità di garantire allo studente e agli altri ospiti del convitto adeguate condizioni di benessere psicofisico e di sicurezza.

Le informazioni raccolte, coperte da riservatezza, secondo le vigenti disposizioni di legge, sono vagliate dal Collegio degli educatori presieduto dal Dirigente Scolastico, che può richiedere eventuali integrazioni, al fine di accogliere o respingere la domanda di ammissione in convitto.

L'accertamento dell'omessa o falsa dichiarazione in relazione a quanto sopra comporta l'allontanamento dal convitto senza restituzione della retta versata.

Coloro che si iscrivono alle prime classi non devono aver superato il 16° (sedicesimo) anno di età alla data del 31 dicembre successivo alla presentazione dell'iscrizione.

Coloro che, provenendo da altri Istituti, si iscrivono alla classe seconda e successive non devono aver compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età.

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione agli anni successivi

Tutti i convittori e semiconvittori sono ogni anno riconfermati per tutta la durata del ciclo di studio alle seguenti condizioni:

- 1) non essere incorsi in un provvedimento disciplinare che comporti l'allontanamento definitivo dal convitto;
- 2) aver ottenuto parere favorevole del Collegio degli Educatori presieduto dal Dirigente Scolastico in merito al comportamento tenuto nell'anno precedente;
- 3) aver ottenuto l'ammissione alla classe successiva; in caso contrario il Collegio degli Educatori, si riserva la facoltà di eventuale riammissione sulla base dell'idoneità all'ambiente convittuale e alla condizione psicofisica.

Nell'eventualità che, dopo aver soddisfatto tutte le richieste, rimangano posti disponibili, questi potranno essere coperti da alunni provenienti da altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del territorio previo parere favorevole del Collegio degli educatori.

Per questi la retta mensile viene stabilita anno per anno dal Consiglio di Istituto.

Art. 5 - Procedure

I genitori che desiderano iscrivere i propri figli a tempo pieno (convitto) o a tempo parziale (semiconvitto) devono inoltrare domanda su appositi moduli da consegnare alla Segreteria dell'Istituto.

I genitori, sono tenuti a comunicare eventuali variazioni, su quanto dichiarato all'inizio, durante la permanenza in convitto dei loro figli.

L'ammissione è concessa, in base alle richieste presentate entro i termini previsti dalla legge, previo accertamento del possesso dei requisiti indicati al punto precedente.

Richieste presentate oltre il termine saranno valutate solo a condizione che ci sia disponibilità di posti in organico.

Nel caso in cui le domande siano superiori ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria in base, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- Profitto scolastico per gli alunni frequentanti le classi successive alla prima.
- Distanza del domicilio dall'ubicazione dell'Istituzione Scolastica.

I convittori, all'atto della prima convocazione, all'inizio dell'anno scolastico, devono presentarsi, accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, muniti del corredo previsto.

Art. 6 – Documentazione

All'atto dell'iscrizione l'allievo deve presentare:

- certificato del medico curante, attestante la sana e robusta costituzione fisica, l'immunità da malattie contagiose e l'attitudine psicofisica alla vita nella comunità convittuale;
- certificato dell'Ufficiale sanitario attestante la regolarità delle vaccinazioni prescritte per legge;
- la famiglia è tenuta a fornire, notizie circa la situazione scolastica, sanitaria, personale dell'aspirante convittore/trice, l'ambiente di provenienza, le condizioni familiari ed ogni altro elemento utile a consentire una appropriata valutazione della possibilità di garantire allo studente e agli altri ospiti del convitto adeguate condizioni di benessere psicofisico e di sicurezza;
- in applicazione del D.P.R. n. 235/2007 genitori e studenti sono tenuti a sottoscrivere, all'atto dell'iscrizione scolastica, un "Patto Educativo di Corresponsabilità" finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglia;
- i genitori dovranno dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti.

Sezione II - PERMANENZA IN CONVITTO

Art. 7 – Procedure

Si rinvia a quanto previsto dal successivo CAPO IV (piano delle attività e norme di comportamento)

Art. 8 - Documentazione

Nel caso di uscite infrasettimanali per rientro in famiglia i genitori devono presentare una richiesta di permesso d'uscita entro il giorno precedente (via mail o per iscritto), specificando giorno e ora dell'uscita e del rientro in convitto.

L'istitutore in servizio è tenuto a chiedere telefonicamente conferma alle famiglie delle richieste di uscita pervenute via mail o prodotte da terzi.

In caso di mancato rientro per il giorno previsto, la famiglia è tenuta ad avvisare tempestivamente il personale educativo, comunicando la data e l'ora del successivo rientro.

Dopo qualsiasi assenza dal convitto, i convittori devono presentare la giustificazione redatta sul libretto di convitto, specificando giorno/i e motivo dell'assenza; per i minorenni è compito del personale educativo giustificare l'assenza sul libretto scolastico.

Sezione III - FINE DELLA PERMANENZA IN CONVITTO

Art. 9 - Procedure

I convittori l'ultimo giorno di scuola hanno l'obbligo di riportare a casa tutto il materiale presente nella propria camera lasciando la stessa pulita e priva di danni agli oggetti e all'arredamento avuti in custodia ad inizio anno.

Art. 10 - Documentazione

Non è prevista la richiesta e la restituzione di alcuna documentazione da parte dei convittori e delle famiglie.

CAPO III

STRUTTURE

Art. 11 – disposizioni per l'utilizzo delle strutture

Fanno parte della struttura convittuale la mensa, le camere, la sala giochi, la sala video, la biblioteca, gli spazi esterni, la sala pesi, la sala musica, la lavanderia, il guardaroba e l'infermeria.

L'accesso e l'utilizzo di tali spazi da parte dei convittori e semiconvittori è regolato da specifiche disposizioni rese pubbliche con varie modalità (opuscoli, cartelli, avvisi scritti, bacheca, disposizioni verbali impartite collettivamente e/o individualmente). Tutti gli ospiti sono tenuti a prenderne conoscenza e ad osservarle scrupolosamente al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 6, punto 15 del Regolamento di disciplina dell'Istituto.

Le modalità di erogazione del servizio di infermeria sono riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

CAPO IV

PIANO DELLE ATTIVITA' E NORME DI COMPORTAMENTO

PIANO DELLE ATTIVITA'

Art. 12 - Attività ordinarie

La vita convittuale si svolge secondo un orario che proporzioni lo studio, la ricreazione e il riposo. L'orario del convitto, pur rimanendo flessibile per ragioni contingenti ed in relazione all'orario scolastico e alle varie attività organizzate, viene fissato come segue:

ORARIO ANTIMERIDIANO

- ore 6,30-7,00: sveglia e pulizie personali, nello specifico alle ore 6.30 sveglia per gli studenti che frequentano il polo di Agordo e alle ore 7.00 sveglia per gli studenti del polo di Falcade;
- ore 6.30 - 7,30 colazione;
- ore 7.50 - 13,00 lezioni scolastiche (sabato le lezioni terminano alle ore 12.00)

ORARIO POMERIDIANO

- ore 13,00 - 14,15 pranzo;
- ore 14,30 - 16,50 rientro scolastico solo nella giornata di lunedì;

- ore 14,00 - 15,00 attività ricreative;
- ore 15,30 -17,00 libera uscita;
- ore 17,30 - 19,00 studio;
- ore 19,15 - 20,00 cena;
- ore 20,00 - 22,00 attività ricreative;
- ore 22,00 – 22.30 rientro in camera e cura della persona;
- ore 22.30 silenzio e riposo notturno.

L'orario di convitto è prescrittivo e va osservato in ogni sua parte, in particolar modo:

- Sveglia: i convittori sono tenuti ad alzarsi sollecitamente all'orario stabilito, a curare la pulizia personale e a riordinare con cura la loro stanza ed il loro letto;
- Pasti: i convittori, all'orario stabilito, si riuniscono nella sala da pranzo alla presenza degli educatori per la consumazione dei pasti, mantenendo un comportamento corretto ed educato; i pasti devono obbligatoriamente essere consumati in mensa, salvo casi di impossibilità oggettiva valutati dal personale educativo o dall'infermiera.
- Libera uscita: è una consuetudine che si è consolidata nel corso degli anni e che si fonda sul rapporto fiduciario genitori-convitto in quanto i primi, dichiarando di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione, sollevano temporaneamente il secondo dalla responsabilità "in vigilando", assumendosi la responsabilità "in educando" per il periodo in cui i figli, previa autorizzazione scritta, escono senza accompagnatori dal convitto nella fascia oraria pomeridiana, impegnandosi a rispettare inderogabilmente gli orari stabiliti.
- Studio: i convittori hanno l'obbligo di studiare nella fascia oraria individuata, in conformità alle direttive adottate dal personale educativo e nei locali annualmente stabiliti dallo stesso.
Lo studio è parte integrante e fondamentale della vita del convitto e si fonda sulla condivisione, da parte dell'Istituto e del convitto, degli obiettivi educativi, formativi e scolastici da perseguire. Il tempo dedicato allo studio è obbligatorio per tutti, e deve essere proporzionato alle esigenze scolastiche e al profitto degli alunni.
Durante lo studio gli alunni vengono divisi in gruppi, tenendo presente la classe frequentata, l'età ed il tipo di servizio – convitto o semiconvitto – prescelto. Ogni gruppo viene affidato ad un educatore che garantisce la effettiva sorveglianza.
Lo studio deve sempre svolgersi con la diligenza e la concentrazione necessarie, quindi in silenzio ed evitando di disturbarsi a vicenda. L'orario di studio deve essere rispettato integralmente.
- Attività serali: al termine della cena i convittori hanno la facoltà di partecipare alle varie attività, ricreative e /o culturali, proposte dal personale educativo.
- Riposo notturno: i convittori si ritirano nelle proprie camere all'orario prefissato, provvedono alle operazioni di "toilette" e si impegnano ad osservare il silenzio e il riposo durante le ore notturne.
- Trasferimenti convitto-sede di Agordo con l'utilizzo di mezzi pubblici e trasferimenti convitto-sedi scolastiche di Falcade: si applica quanto previsto per la libera uscita.

Gli orari indicati vengono annualmente deliberati dal Collegio degli Educatori.

Nel caso in cui le lezioni scolastiche vengano interrotte prima dell'orario stabilito, i convittori dovranno recarsi tempestivamente in convitto. Qualora invece, l'inizio delle lezioni venga posticipato, i convittori lasceranno il convitto solo in tempo utile per recarsi a scuola. Non è consentito accedere alle stanze durante l'attività didattica se non per comprovati gravi motivi.

Art. 13 - Attività straordinarie

Le attività straordinarie destinate ai convittori e/o semiconvittori, quali uscite con finalità educative, scambi culturali con altri convitti sul territorio nazionale, incontri con esperti, organizzazione di eventi musicali, teatrali, letterari e, in generale, coerenti con le finalità educative proprie del convitto vengono proposte dal Collegio degli educatori al Dirigente Scolastico che ha facoltà di approvarle o respingerle.

L'adesione a tali attività da parte di convittori/semiconvittori può essere facoltativa, se comporta aggravio economico per le famiglie, o obbligatoria; se facoltativa, deve essere autorizzata dalle famiglie.

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 14 – Obblighi del convittore/semiconvittore

Ove il richiedente sia stato accettato come convittore o semiconvittore, deve:

- rispettare il regolamento di convitto e di disciplina;
- attenersi rigorosamente agli orari delle varie attività che regolano la vita del Convitto;
- seguire le disposizioni del personale educativo;
- attendere con cura ai propri doveri scolastici e convittuali;
- indossare abiti decorosi;
- mantenere ovunque un contegno improntato al senso civico;
- dare del Lei al personale docente, educativo ed A.T.A

La pulizia della persona, la cura del vestiario, come la pulizia dei locali ed il rispetto degli arredi, sono considerati elementi indispensabili di educazione che devono caratterizzare gli utenti del convitto.

Il comportamento ed il linguaggio degli alunni convittori e semiconvittori devono essere improntati al rispetto e alla correttezza.

È vietato introdurre, detenere e consumare bevande alcoliche e altre sostanze illegali all'interno del convitto.

All'interno del convitto è assolutamente vietato fumare; il divieto è esteso ai terrazzini, alle porte di ingresso e alle pertinenze.

È assolutamente vietato avere un linguaggio scurrile e/o blasfemo, tenere atteggiamenti di effusioni sentimentali che eccedono il normale decoro e rispetto della persona.

Gli alunni sono tenuti a collaborare con il personale educativo ed ATA affinché i locali, l'arredamento ed il materiale del convitto restino immuni da danneggiamenti e vengano usati con le dovute precauzioni.

Ogni convittore è depositario dei materiali di convitto dei quali fruisce (letto, comodino, armadio, etc.), nonché della stanza e di conseguenza risponde in proprio per eventuali danni o guasti arrecati a detto materiale.

È opportuno che ogni convittore, all'inizio dell'anno scolastico, verifichi lo stato dei beni a lui assegnati. Nel corso dell'anno scolastico verrà fatta periodica verifica sullo stato di conservazione degli stessi da parte del personale educativo.

Nei locali adibiti al riposo notturno è vietato l'accesso di persone esterne al convitto salvo autorizzazione del personale educativo.

I convittori che praticano attività sportiva (ski college o altro) sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle norme stabilite annualmente dal Collegio degli Educatori per quanto riguarda

la compatibilità tra vita convittuale e la preparazione e la conservazione delle attrezzature sportive, gli orari di allenamenti, di studio e quant'altro sia utile all'organizzazione dell'attività stessa.

È vietato ai convittori accedere ai dormitori femminili e alle convittrici ai dormitori maschili.

È vietato ai convittori allontanarsi senza autorizzazione dal convitto

È vietato ai convittori entrare nello studio degli educatori senza permesso.

Non è consigliato portare al proprio seguito indumenti di particolare pregio, preziosi, apparecchiature in genere dei quali non si garantisce adeguata custodia.

Si fa esplicito divieto di portare in convitto fornellini, stufette elettriche, macchinette da caffè e similari.

È vietato inoltre, l'uso di libri, stampe e materiali multimediali non pertinenti lo studio e la cultura e contrari alle norme di legge e al buon costume.

Non è possibile tenere in camera videogiochi e impianti stereo o cibo, se non autorizzati, previa richiesta scritta, dal responsabile del convitto.

Il personale educativo si riserva di autorizzare o meno l'uso del televisore personale in camera.

Non è consentito, tranne particolari deroghe, l'uso di qualsiasi veicolo da parte di convittori. Tale regola trova applicazione nell'intero arco della settimana convittuale, libera uscita compresa.

L'amministrazione dell'Istituto, non solo non assume responsabilità in ordine alla presenza in convitto di cose non consentite, ma si riserva ogni azione in ordine alla turbativa che potrebbe recare la presenza di dette cose.

Non è consentito il parcheggio negli spazi pertinenti il convitto, di qualsiasi tipo di veicolo.

Art. 15 - Obbligo di vigilanza

Durante tutto il tempo le porte delle camere non possono essere chiuse a chiave dall'interno al fine di consentire l'espletamento dell'obbligo di vigilanza da parte degli educatori.

Art. 16 – Regolamento di disciplina

All'interno del convitto vige il Regolamento di disciplina dell'I.I.S. “U. Follador” – “De Rossi”.

Art. 17 – Servizio di infermeria

Le modalità di erogazione del servizio di infermeria sono riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2016-2017.

Modalità di diffusione: pubblicazione all'albo dell'Istituto e diffusione tramite il sito ufficiale dell'I.I.S. “U. Follador – De Rossi”.